

N. R.G. 3384/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3384/2023 promossa da:

**CITTÀ DI ... S.R.L. S.S.D. SENZA FINI DI LUCRO** (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. D. E. L., elettivamente domiciliato in ... presso il difensore avv. D. E. L.

ATTORE/OPPONENTE

contro

**F.D.V.** (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. D. P. A., elettivamente domiciliato in via .... presso il difensore avv. D. P. A.

CONVENUTO/OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 996/2023, emesso in data 27-7-2023 dal Tribunale di Pescara.

CONCLUSIONI: come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

1) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 6 ottobre 2023 la Città di ... s.r.l. S.S.D. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 996/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 27 luglio 2023, con il quale ad essa si ingiungeva il pagamento, in favore di F.D.V., della somma di € 17.595,88, oltre interessi e spese della procedura, quale prezzo della fornitura di materiale sportivo. A sostegno dell'opposizione eccepiva la insussistenza e/o la mancata dimostrazione del credito azionato, avendo la ditta ricorrente fondato la propria pretesa unicamente sulle fatture commerciali, senza riscontrare le ripetute richieste della Città di ... s.r.l. S.S.D. - nella nuova compagine scaturita dalla intervenuta trasformazione societaria – volte alla esibizione o alla consegna degli ordinativi della merce indicata nelle fatture e dei relativi documenti di trasporto. Concludeva pertanto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“A) dichiarare la insussistenza e/o la inesigibilità della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto; B) per l'effetto, dichiarare nullo e quindi revocare il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”*.



2) Si costituiva in giudizio il convenuto F.D.V. - quale titolare dell'omonima impresa individuale - eccependo la infondatezza della spiegata opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“NEL MERITO - munire, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 996/2023 emesso dal Tribunale di Pescara Dott.ssa Valeria Battista, di efficacia provvisoriamente esecutiva; - rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 996/2023 del 27.07. 2023 emesso dal Tribunale di Pescara (R.G. 2652/2023), munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva; - condannare la Città Di ... S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro (P. IVA ...), con sede a ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento della somma di Euro 17.595,88 o della diversa somma risultante di giustizia, oltre agli interessi come riconosciuti in decreto, alla ulteriore rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante e spese legali riconosciute in decreto. - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione delle stesse a carico dell'opponente”*.

3) Espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, non essendo stata ammessa la prova orale richiesta, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.

4) L'opposizione non può essere ritenuta fondata e non può, conseguentemente, essere accolta.

Deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza del credito vantato in fase monitoria, essendo state prodotte dalla parte opposta le fatture con i relativi Documenti di Trasporto sottoscritti, che provano l'avvenuta consegna della merce.

Vero è che l'opponente ha, nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171ter c.p.c. (e quindi nella prima difesa successiva alla produzione dei citati DDT, allegati alla comparsa di costituzione), dichiarato di disconoscere, *“ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. la conformità delle “bolle di consegna” prodotte dalla medesima agli eventuali originali e le relative sottoscrizioni (oltretutto illeggibili)”*; tuttavia, non può ritenersi la validità del disconoscimento in tal modo operato, attesa la genericità e non specificità dello stesso. Per giurisprudenza consolidata della corte di Cassazione, infatti, *“il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte”* (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021, Rv. 661429 - 01); ed ancora, si afferma che *“in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle*



*relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso*) (per tutte: Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 – 01; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018, Rv. 651376 – 01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 40750 del 20/12/2021, Rv. 663440 – 01).

Ebbene, l'opponente ha genericamente (a pag. 1 della prima memoria citata) contestato i DDT senza specificare in modo chiaro e circostanziato i profili contestati e limitandosi ad affermare la non conformità delle bolle agli originali e l'illeggibilità delle sottoscrizioni.

Ne consegue la piena utilizzabilità di detti documenti di trasporto a fini probatori.

5) L'opposta ha dunque prodotto, a sostegno della propria pretesa, in allegato alla comparsa di costituzione (doc. 11), le bolle di consegna delle fatture azionate in sede monitoria, dalle quali, vista la sostanziale corrispondenza tra la merce descritta nelle bolle e quella indicata nelle fatture in questione, si trae prova dell'avvenuta consegna della merce alla società opponente.

Nel citato documento (n.11 fascicolo opposta), composto da 59 pagine, sono presenti numerose bolle di consegna o DDT (e non solamente due, come dedotto da parte opponente); in esso si succedono dapprima le singole fatture e successivamente i "parking list" o DDT corrispondenti alla fattura e si evince come la merce prima venisse consegnata e solo dopo fatturata, come accaduto anche in precedenza per la merce consegnata e regolarmente pagata dall'opponente; nei documenti 8 e 9, depositati dall'opposta, contenenti documentazione relativa a precedenti forniture, risulta evidente che, prima dell'intervenuta trasformazione societaria, solitamente la merce veniva prima consegnata e successivamente veniva emessa la fattura, e che la consegna della merce tendenzialmente avveniva con la sottoscrizione di documenti denominati parking list e DDT, non tutti sottoscritti. E dette precedenti forniture sono state regolarmente pagate dalla Città di ..., senza alcuna contestazione e senza che sia stata dimostrata l'esistenza di ordini avvenuti per iscritto, essendo verosimile che anche per le forniture di cui è causa gli ordini siano avvenuti verbalmente.

Deve evidenziarsi che la fattura ... del 31.03.2023 riporta evidentemente degli errori materiali, laddove in fattura viene indicato un numero di DDT differente rispetto a quello effettivamente emesso, ma comunque vi è corrispondenza tra i DDT allegati e quanto indicato in fattura: nella parte della fattura dove è riportato il materiale del DDT ... del 31.03.2023, tale merce è descritta in realtà nel DDT ... del 10.03.2023; nella parte della fattura dove è riportato il materiale del DDT ... del 31.03.2023, tale merce è descritta in realtà nel DDT ... del 10.03.2023; c) nella parte della fattura dove è riportato il materiale del DDT ... del 31.03.2023, tale merce è in realtà descritta nel DDT ... del 17.03.2023; d) nella parte della fattura dove è riportato il materiale del DDT ... del 31.03.2023, tale merce è descritta nel DDT ... del 24.03.2023; inoltre nel documento in questione è presente una nota di credito, erroneamente non considerata inizialmente, il cui importo è stato dalla stessa parte opposta considerato nell'importo totale richiesto, ridotto in sede di precisazione delle conclusioni.

6) Pur se non può ritenersi che quanto asserito nella missiva datata 11.07.2023 del legale dell'opponente, avv. C., il quale affermava che il presidente uscente della società nel corso



dell'assemblea dei soci si era impegnato a *“ad onorare gli impegni contratti dal precedente Presidente nei confronti dei terzi”* (doc. 6 fascicolo fase monitoria e verbale assembleare del 7 giugno 2023 sub doc. 12 fascicolo opposta), possa comportare riconoscimento del debito, in quanto trattasi di affermazione del tutto generica, non contenente né l'indicazione dell'importo né dello specifico debito che si intenderebbe riconoscere, deve dunque ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza del credito azionato.

7) Nessuna rilevanza poi può avere la trasformazione della società, che ha mutato la propria compagine societaria, cambiando altresì il nome in Città di ... S.r.l. S.S.D. senza fini di lucro, non consentendo ciò solo la liberazione dalle obbligazioni sociali sorte prima della modifica.

8) A ciò si aggiunga che la precedente compagine societaria non aveva effettuato alcuna contestazione sulle forniture in questione né aveva reso merce con la motivazione che non sarebbe stata mai ordinata.

Inoltre, dalla perizia di stima giurata allegata all'atto di trasformazione della società in data 30-6-2023 (doc. 2 allegato all'atto di opposizione), risulta, tra le passività, un importo di € 21.505,80 a titolo di debiti verso fornitori, nel quale, verosimilmente, potrebbe ritenersi incluso il credito azionato in via monitoria; né l'opponente ha dedotto o tanto meno dimostrato, come sarebbe stato nelle sue facoltà, l'esistenza di altri, diversi debiti a tale titolo.

9) Per contro, la società opponente non ha fornito alcun supporto probatorio documentale, o attraverso la richiesta di prova orale, a ragione delle proprie doglianze.

9) La proposta opposizione deve pertanto essere respinta; in virtù, tuttavia, della precisazione e riduzione del credito operata da parte opposta in considerazione dell'esistenza della nota di credito erroneamente non contemplata in sede monitoria (nota di credito n. ... del 28.02.2023 per € 1.057,74), l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato e la società opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 16.538,14, oltre agli interessi ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dalle singole scadenze al soddisfo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente, vista la esigua differenza tra la somma originariamente ingiunta e quella accertata all'esito del giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3384/2023, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo n. 996/2023, emesso in data 27-7-2023 dal Tribunale di Pescara;

condanna la Città di ... s.r.l. S.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte opposta, dell'importo di € 16.538,14, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dalle singole scadenze al soddisfo, nonché alla rifusione, in favore di F.D.V., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso



forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.

Pescara, 26 giugno 2025

Il Giudice  
dott. Patrizia Franceschelli

